



SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE

Tra l'Unita' Sanitaria Locale di
e l'Istituto/ la Societa'/ l'Associazione
per l'erogazione, agli aventi diritto, delle prestazioni sanitarie
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, e/o plurime, dipendenti
da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, lettera m), 26 e 44
della legge 833/1978.

Tra l'Unita' Sanitaria Locale di
rappresentata dall'Amministratore Straordinario Sig.....
e l'Istituto/ la Societa'/l'Associazione
con sede in
nella persona del suo legale rappresentante Sig.....

si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso:

- a) che l'Istituto/la Societa'/l'Associazione gestisce un Centro di
riabilitazione per i soggetti affetti da minorazioni (indicare
quali).....
denominato.....
ubicato in vian.....
autorizzato all'apertura ed al funzionamento con Decreto
dell'Assessore Regionale all'Igiene, Sanita' e Assistenza Sociale
n.....del..... per una
capacita' operativa di:
n. prestazioni ad internato
n. prestazioni a degenza diurna
n. prestazioni ambulatoriali
- b) che la Unita' Sanitaria Locale di
e' stata autorizzata alla stipula della presente convenzione con
Delibera della Giunta Regionale n.....del.....per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al primo comma
dell'articolo 26 L. 833/78;
- c) che per svolgere i propri compiti l'Istituto mette a disposizione
sin dalla stipula della presente convenzione:
 - i locali di cui alle allegate planimetrie;
 - le attrezzature tecniche risultanti dall'elenco allegato;
 - il personale addetto al Centro, specificato per qualifiche
nell'elenco allegato;



Regione Autonoma della Sardegna

d) che il Centro, in conformita' all'autorizzazione regionale di cui al precedente punto b), viene convenzionato per la capacita' operativa giornaliera qui appresso indicata:

- prestazioni ad internato n.....
- prestazioni a degenza diurna n.....
- prestazioni domiciliari n.....
- prestazioni ambulatoriali n.....

e che i dati relativi al numero delle prestazioni e degli assistibili di cui sopra, sono rilevati dalla disponibilita' dei locali, delle attrezzature tecniche, nonche' della dotazione del personale indicati negli elenchi di cui alla lettera c).

Nulla ostando al funzionamento del Centro, le parti come sopra costituite, convengono quanto segue:

ART. 1

Nell'ambito della programmazione regionale l'Unita' Sanitaria Locale di ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale, per le prestazioni sanitarie di cui alle premesse, del predetto Centro, la cui attivita' riabilitativa e' rivolta ai soggetti affetti da minorazioni (indicare quali)

ART. 2

Le impegnative relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta e nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato, dai competenti uffici delle UU.SS.LL. dove ha la residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalita' previste dalle direttive regionali.

L'impegnativa deve recare l'indicazione della diagnosi che da' luogo alla richiesta di intervento, la forma del trattamento, il periodo autorizzato nonche' la denominazione e la sede del Centro autorizzato al trattamento.

L'impegnativa deve inoltre contenere l'avvertenza che essa e' valida per un massimo di giorni 15 dalla data del rilascio e solo per le prestazioni erogate presso la struttura autorizzata entro i limiti dei massimali convenzionali.

Per l'assistenza in Centri ubicati in altra U.S.L. della Regione, e' necessario il nulla osta della U.S.L. ove ha sede il Centro convenzionato, al fine di accertare preventivamente che lo stesso sia in grado di erogare la prestazione richiesta nel rispetto dei massimali convenzionali.



Regione Autonoma della Sardegna

ART. 3

Il Centro, accertata la regolarità dell'impegnativa, anche con riferimento al rispetto dei massimali convenzionali, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, ed entro 10 giorni dall'ammissione comunica alla U.S.L. di residenza del soggetto e alla U.S.L. titolare della convenzione l'avvenuta ammissione corredandola con:

- l'indicazione della diagnosi effettuata dai medici del Centro;
- un piano dettagliato e personalizzato di intervento;
- i particolari tipi di prestazione indispensabili alla realizzazione del piano di intervento proposto;
- il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano.

Le UU.SS.LL. hanno facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano di trattamento, ivi compresi gli aspetti relativi all'istruzione scolastica e alla durata del trattamento medesimo.

ART. 4

L'Istituto, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza deve richiedere la proroga almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato specificandone i motivi al competente ufficio della U.S.L. in cui ha sede il Centro, con contestuale comunicazione all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa.

Fino a quando l'U.S.L. ove ha sede il Centro non abbia fatto pervenire la sua comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa (che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto) è riconosciuto anche agli effetti amministrativo-contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

Il Centro di riabilitazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale e sociale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto.

Il piano di lavoro dovrà prevedere il coinvolgimento nel processo trattamentale dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

L'U.S.L. titolare della convenzione potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno trimestralmente, accertamenti e verifiche in merito all'attività svolta dal Centro che saranno comunicati all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale. Il Centro si impegna a fornire alla Unità Sanitaria Locale titolare della convenzione i dati informativi previsti dall'art. 27 della Legge n. 833/78, nonché tutti gli altri che fossero richiesti.

ART. 5

I Centri con degenza diurna e con degenza a tempo pieno devono garantire - tenendo conto delle esigenze individuali dei soggetti - l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa.



Regione Autonoma della Sardegna

Gli interventi relativi, in conformita' di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono di norma attuati dagli organi pubblici preposti all'istruzione ed alla formazione professionale ovvero sono curati in casi del tutto particolari direttamente dai Centri in relazione ai piani di trattamento dei soggetti assistiti.

ART. 6

Il Centro di riabilitazione deve notificare alle UU.SS.LL. rispettivamente competenti per residenza dell'assistito e per ubicazione del Centro la dimissione dei singoli assistiti nel termine di quindici giorni dalla cessazione del trattamento.

I trasferimenti da Centro a Centro e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, devono essere preventivamente autorizzati dalle UU.SS.LL. di ubicazione del Centro e notificati alla U.S.L. di residenza del soggetto.

Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro Centro autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette UU.SS.LL.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovra' essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

ART. 7

L'Istituto e' tenuto a presentare alla U.S.L. titolare della convenzione la contabilita' relativa alle prestazioni effettivamente erogate con rendiconti trimestrali, da redigersi su appositi modelli debitamente firmati dal legale rappresentante dell'Istituto e dal direttore medico del Centro.

Secondo quanto disposto dall'art. 67 della L.R. 30.4.1991 n. 13 la U.S.L. e' tenuta a corrispondere al Centro un acconto pari all'80 % sulle competenze maturate, rendicontate e certificate nel trimestre precedente.

Tali acconti devono essere erogati entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno, mentre il saldo della contabilita' trimestrale dovra' essere effettuato dopo il controllo, unitamente alla successiva anticipazione.

Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilita' trimestrali, sono riconosciuti al Centro interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti.

L'onere relativo a prestazioni erogate nei confronti di utenti residenti fuori dal territorio regionale e' a carico della U.S.L. di residenza dell'assistito.

ART. 8

L' U.S.L. corrispondera', per i Centri in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette che saranno annualmente determinate con le modalita' di cui al successivo art.13, per ciascuna tipologia di trattamento, con accordo nazionale, previo recepimento delle stesse da parte della Giunta Regionale.



Regione Autonoma della Sardegna

Ai Centri che per l'erogazione delle prestazioni domiciliari garantiscono gli stessi standards di personale previsti dagli accordi nazionali per i trattamenti ambulatoriali, le U.S.L. corrisponderanno le apposite rette concordate a livello regionale (rette nazionali per le prestazioni ambulatoriali maggiorate del 10 % per spese di accesso al domicilio del paziente).

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche fatta eccezione per :

- le forniture protesiche, che saranno autorizzate dalla U.S.L. in cui insiste il Centro, che ne dara' comunicazione alla U.S.L. di residenza dell'utente alla quale fara' carico l'onere relativo ove previsto dalla legislazione vigente, sempreche' quest'ultima non abbia espresso tempestivo motivato diniego;
- l'assistenza ospedaliera, nonche' gli esami specialistici non specifici, che restano a carico della U.S.L. competente per territorio, secondo la normativa in materia.

La corresponsione ai Centri di rette maggiorate per i trattamenti a internato e seminternato e' subordinata alla verifica da parte della Regione del possesso di maggiori e particolari requisiti.

Il trasporto degli assistiti non e' compreso fra le prestazioni dovute dal Centro ed e' a carico degli Enti competenti secondo le normative regionali.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere e' a carico dell'assistito.

Nel caso si tratti di assistito minore di anni due, l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore e' a carico dell'U.S.L. nella misura stabilita e con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo.

L'Istituto non puo' chiedere compenso ad altro titolo.

ART. 9

Ogni variazione alla presente convenzione, che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere comunicata ed accettata dall'U.S.L. competente, nonche' comunicata all'Assessorato Regionale All'Igiene e Sanita' e Assistenza Sociale.

ART. 10

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla U.S.L. in cui e' ubicato il Centro per iscritto e con fissazione del termine perche' le stesse siano rimosse, pena la sospensione della convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, la U.S.L. ha facolta' di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

- a) cambiamenti di gestione del Centro o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;
- b) deficienze ed irregolarita' nella conduzione del Centro che pregiudichino il raggiungimento delle finalita' riabilitative del Centro medesimo.



Regione Autonoma della Sardegna

ART. 11

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione e' affidato ad un collegio arbitrale composto dal presidente del tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'U.S.L. dove ha residenza il Centro e da un rappresentante dell'Ente contraente.
Il giudizio espresso e' soggetto soltanto all'impugnativa per nullita' o per revocazione.

ART. 12

L'Istituto si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione e il controllo dei servizi riabilitativi.

ART. 13

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il _____. Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.
Le rette di cui all'art. 8, primo comma, saranno determinate previa trattativa nazionale tra il Ministero della Sanita', il Ministero del Tesoro, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.M. e le associazioni maggiormente rappresentative dei Centri di riabilitazione, che dovra' svolgersi presso il Ministero della Sanita'.
La convenzione stipulata con l'U.S.L. di residenza del Centro vale per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che intendono usufruire dei servizi del Centro convenzionato.

ART. 14

La vigilanza sul Centro viene esercitata in conformita' alle disposizioni di legge in materia (art. 43 della legge 833/78); ogni eventuale responsabilita' che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione del Centro resta a carico dell'Istituto purché non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell'U.S.L.

ART. 15

Il Centro si impegna ad osservare gli indirizzi previsti dai piani sanitari e dalle disposizioni regionali.
La presente convenzione sara' registrata a cura della competente U.S.L. secondo le procedure previste dalla legge.
Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Centro.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ISTITUTO